DELIBERAZIONE N. 146

L'anno **2019** il giorno **tre** del mese di **dicembre,** alle ore **14.30**, presso la Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la **GIUNTA CAMERALE**, validamente costituita.

Alle ore **16.00** il Presidente dott. Andrea **ZANLARI**

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
BIANCHI Roberto	x	
CASSINELLI Leonardo	x	
CHITTOLINI Francesca		x
CORSINI Alessandro	x	
LOMBARDO Gian Paolo	x	
TANARA Paolo		x
ZILIOLI Marco	x	

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori:

	Presente	Assente
CAVALLO Antonietta		x
DI MARO Vincenzo Maria		x
VENTURINI Elisa		x

presente il **Segretario Generale F.F.** della Camera di Commercio dott.ssa **Manuela ZILLI** dichiara aperta la trattazione del seguente argomento:

FIERE DI PARMA SPA: ESITO DELL'INCONTRO CON I SOCI PUBBLICI

Il Presidente richiama in via preliminare la deliberazione n. 134 assunta dalla Giunta camerale lo scorso 20 novembre, avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla predisposizione del piano 2019 di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP).

In tale occasione lo stesso Presidente aveva informato la Giunta che nei giorni successivi si sarebbero svolti due incontri tra i soci della società partecipata Fiere di Parma Spa: il primo il giorno 21 novembre tra i soci pubblici Comune e Provincia ed i soci privati Crédit Agricole Italia e Unione Parmense degli Industriali; il secondo incontro era stato convocato per il giorno 27 novembre presso la sede della Regione Emilia-Romagna dall'Assessore regionale alle attività produttive, dott.ssa Costi, in quanto la Corte dei Conti ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale soggetto promotore del percorso di condivisione del controllo societario, ritenuto necessario per il corretto adeguamento alla disciplina prevista dal TUSP nei confronti delle società che hanno compagini a maggioranza pubblica.

Come noto, intatti, già il ben conosciuto orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 febbraio 2018 aveva precisato che la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) va intesa nel senso di ricomprendervi anche le società nelle quali la maggioranza della compagine sociale è costituita da pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui ciascuna di esse sia intestataria di quote inferiori al 50%.

Da allora, la *vexata quaestio* ha originato difformi orientamenti espressi da Giudici Amministrativi (in particolare, TAR del Veneto - sentenza n. 363/2018 - e Consiglio di Stato – sentenza 578/2019 -), ma soprattutto da diverse Sezioni Controllo di Corte dei Conti regionali, finchè sono intervenute le Sezioni riunite in sede di controllo, essendo divenuto necessario raccordare e omogeneizzare le posizioni a livello nazionale.

Le Sezioni riunite (provvedimento n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20/6/2019) ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile. Questo principio, si legge nel citato provvedimento, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, può essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali, di specifiche clausole statutarie o contrattuali, risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Da ultimo ANAC, con la propria deliberazione 859 del 25/9/2019, ha sposato tale impostazione: "l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013.

La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato

tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria."

Nel tempo, la Camera di commercio di Parma ha sempre ritenuto prioritario che una società di rilevanza cruciale per lo sviluppo economico-sociale del territorio di riferimento potesse contare su una struttura di governance facente diretto riferimento agli stakeholders locali.

In tale ottica avviò, con deliberazione n. 183 del 19/12/2017, la procedura di acquisizione di azioni della società Fiere di Parma Spa, allo scopo di vedere ricostituita l'esistenza di un virtuale pacchetto di maggioranza (51,16%) in seno ai tre Enti che costituiscono la principale espressione degli interessi della comunità locale (Comune, Provincia e Camera di commercio di Parma), in modo da consentire agli stessi, qualora necessario od opportuno, di condividere ed attuale interventi rispondenti agli interessi precipui del territorio, anche attraverso/per il tramite della governance della società.

Solo in un momento successivo venne a formarsi l'orientamento che considera in controllo pubblico le società nelle quali la maggioranza del capitale sia in mano pubblica, financo grazie a quote polverizzate; e solo nel corso del corrente anno detta interpretazione è stata condivisa da tutte le Autorità coinvolte.

Il Presidente ricorda che in sede di adozione del piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate, e pur in presenza di interpretazioni difformi riguardo alle condizioni di effettiva sussistenza di un controllo pubblico, era stata assunta dagli enti pubblici soci una posizione del tutto in linea con quanto affermato ora dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo: nella delibera della Giunta camerale n. 162 del 19/12/2018 si legge infatti, relativamente alla società in parola, che "tra le pubbliche amministrazioni socie è in atto un confronto serrato da alcuni mesi, allo scopo di condividere linee strategiche di comportamento nei confronti della società ed eventualmente assumere le determinazioni conseguenti. … è stato sottolineato che l'esistenza di due patti parasociali distinti (il primo tra Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Parma e l'altro tra la Camera di commercio e alcuni soci privati, esponenti del tessuto economico locale), mette in evidenza il fatto che pur essendo presenti nella compagine sociale diversi soci pubblici, questi rappresentano realtà differenti e sono portatori di interessi pubblici non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Regione – Enti locali – Camere di commercio), ciò che può determinare il formarsi di maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi pubblici rappresentati dagli Enti soci."

Peraltro, già tale documento evidenziava, in considerazione di quanto già allora statuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che "I soci pubblici hanno inoltre condiviso l'opportunità che la compagine sociale possa essere a breve ristrutturata, privilegiando la presenza del settore privato".

Il Presidente informa quindi che negli incontri svoltisi nei giorni scorsi i soci di Fiere di Parma, alla luce del consolidamento degli orientamenti sopra riportati, hanno svolto precise considerazioni in ordine al fatto che una società partecipata in via maggioritaria da enti pubblici è sottoposta a vincoli normativi, gestionali e operativi decisamente stringenti, che creerebbero difficoltà oggettivamente insormontabili alla realizzazione da parte di Fiere di Parma delle proprie attività

core con l'indispensabile flessibilità, sia nelle fasi decisionali che in quelle più prettamente gestionali ed esecutive.

I soci pubblici, ivi compresa la Regione Emilia-Romagna, condividendo con la parte privata della compagine sociale le ragioni di opportunità che rendono quanto mai auspicabile un ridimensionamento della partecipazione pubblica, hanno finalizzato la riflessione in corso da qualche tempo, mirata ad individuare una possibile revisione della compagine sociale che privilegi la componente privatistica, ipotizzando una riduzione paritetica delle quote detenute da Comune, Provincia e Camera di commercio di Parma che determini una riduzione della partecipazione pubblica complessiva ad di sotto del 50%.

La misura massima delle quote che, complessivamente, verrebbero cedute dai tre Enti citati sarebbe il 10%.

LA GIUNTA CAMERALE

tutto ciò premesso,

visto il D. Lgs. 175/2016 – TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica,

udita la relazione di cui sopra,

condivise nel merito le considerazioni evidenziate dal Presidente in ordine all'opportunità di avviare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, una riduzione della partecipazione pubblica alla compagine sociale della società partecipata Fiere di Parma Spa,

sottolineata l'esigenza che la Camera di commercio, in quanto ente esponenziale degli interessi del sistema economico locale, mantenga all'interno di un'infrastruttura di importanza strategica fondamentale per lo sviluppo del territorio come Fiere di Parma Spa una presenza adeguata, non solo in qualità di socio, ma anche come partecipazione attiva e diretta all'amministrazione della società,

dopo ampia e approfondita discussione,

ad unanimità di voti

DELIBERA

di dare mandato al Presidente, per le motivazioni sopra dettagliate

- di procedere, d'intesa con i soci pubblici Comune e Provincia di Parma, a definire i termini dell'operazione finalizzata alla riduzione della partecipazione pubblica all'interno della comune partecipata Fiere di Parma Spa, nella misura massima complessiva del 10% del capitale sociale, operazione che comporterebbe quindi per la Camera di commercio di Parma una riduzione della quota di capitale detenuta non superiore al 3,33% del capitale sociale;

- di curare il mantenimento in capo alla Camera di commercio di Parma delle prerogative di rappresentatività del sistema imprenditoriale provinciale che possano meglio consentire l'attuazione delle fondamentali funzioni camerali di tutela degli interessi generali e di cura dello sviluppo del sistema delle imprese.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 23/12/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.	IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Manuela Zilli)	(Dott. Andrea Zanlari)
f.to Manuela Zilli	*f.to Andrea Zanlari*

Il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo camerale on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal ***18 DICEMBRE 2019*** *per sette giorni consecutivi, e così fino al* ***24 DICEMBRE 2019****.*